



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED
IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME TECNICHE

Si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Tecniche in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico nella fase di esecuzione del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO	3
ART. 2 - TERMINI DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI	8
ART. 4 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO	8
ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	9
ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 7 – CORRISPETTIVO	9
ART. 8 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO	10
ART. 9 – RESPONSABILITA'	10
ART. 10 - ESECUZIONE IN DANNO	11

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento ad un'Agenzia di lavoro in possesso dell'autorizzazione prevista dall' art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare il D.M. 10 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 117 del 22 maggio 2018), del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., per un periodo di giorni 548 (cinquecentoquarantotto) decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso, con facoltà per la Stazione appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori giorni 548 (cinquecentoquarantotto) agli stessi patti, prezzi e condizioni, o più favorevoli per la Stazione appaltante.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali dettate dalle obiettive necessità di rafforzamento della struttura organizzativa del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia. Tale strumento contrattuale è diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, che non possano essere soddisfatte con il personale attualmente in servizio presso la Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete e/o la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., di cui il Commissario è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento delle attività attinenti alla realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A4, tratto Venezia – Trieste, nonché per le attività attinenti alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria S.p.A. Autovie Venete e/o la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

ART. 2 - TERMINI DELLA PRESTAZIONE

1) OGGETTO DEL SERVIZIO:

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende anche l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.

I lavoratori somministrati svolgeranno le loro prestazioni lavorative a favore del Commissario Delegato, il quale procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di invio di prestatori di lavoro temporaneo, forniti di adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili professionali rientranti nelle seguenti categorie:

- A - A1 - B - B1 – C del vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato nelle opere per le quali S.p.A. Autovie Venete fornisce supporto tecnico, produttivo, organizzativo al Commissario Delegato (di seguito definite opere di Autovie Venete).
- B del vigente CCNL dei dipendenti ANAS utilizzato nelle opere per le quali Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. fornisce supporto tecnico, produttivo, organizzativo al Commissario Delegato (di seguito definite opere di FVG Strade).

Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato nelle opere di Autovie Venete:

Si prevede che le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti categorie di lavoratori ed avranno le seguenti caratteristiche:

- **Categoria A:** lavoratori che esplicano attività di rilevante importanza, con una responsabilità diretta su obiettivi e su risultati, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche e indirizzi, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali; tali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di

unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenza tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.

- **Categoria A1:** lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima; tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico-specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità.
- **Categoria B:** lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità d'appartenenza; tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità Organizzativa d'appartenenza.
- **Categoria B1:** lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi; tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.
- **Categoria C:** lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza; l'esecuzione di tali compiti si esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità.

Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per i dipendenti ANAS utilizzato nelle opere di FVG Strade:

Si prevede che le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti categorie di lavoratori ed avranno le seguenti caratteristiche:

- **Categoria B** - mansione "Assistente Tecnico" come da art. 74 CCNL ANAS: lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede una preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto; tali lavoratori operano con responsabilità circoscritte ma dirette sulla base di direttive di carattere generale; possono coordinare gruppi di risorse umane.

Il costo orario calcolato sul CCNL per il personale dipendente da **Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori**, per tutte le categorie contrattuali e per tutti i periodi di riferimento, così come determinato negli allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, è comprensivo di: stipendio base, contingenza, EDR, ex Premio traffico, mensilità aggiuntive, ferie, ex festività, ROL, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, rateo TFR, quota formazione (4%) contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%).

Il costo orario calcolato sul CCNL per i dipendenti **ANAS**, per tutte le categorie contrattuali e per tutti i periodi di riferimento, così come determinato negli allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, è comprensivo di: stipendio base, indennità integrativa speciale (contingenza), premio di produzione, indennità di rischio, indennità di zona, mensilità aggiuntive, ferie, ex festività, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, rateo TFR, quota formazione (4%) contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%).

Il costo orario base per ciascuna categoria prevista dai rispettivi CCNL di riferimento cambia nel tempo così come previsto dalla contrattazione collettiva di 1° livello. Conseguentemente, il costo orario in relazione agli elementi derivanti dai CCNL è stato calcolato sulla base degli aumenti retributivi presenti nel contratto fino al 31/12/2018 e stimando gli aumenti per gli anni 2019 e 2020.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione del lavoro, la retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive:

$$\frac{\text{orario settimanale aziendale} \times 52}{\text{-----}}$$

La retribuzione del lavoratore deve essere calcolata prendendo a riferimento il costo orario indicato (quindi il costo non è soggetto ad alcun ribasso), infatti il lavoratore non dovrà percepire un compenso inferiore a quello indicato a prescindere dal divisore orario utilizzato. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare verifiche puntuali sull'utilizzo dello stesso nel corso dell'affidamento, anche richiedendo copie delle buste paga dei lavoratori somministrati.

Le assenze per ferie e/o permessi sono già comprese nel costo orario indicato nei prospetti. In caso di malattia/infortunio, verranno fatturate solo le integrazioni alle indennità erogate dall'ente previdenziale/assistenziale (INPS e INAIL).

I ratei delle mensilità aggiuntive sono stati calcolati sommando gli elementi retributivi dovuti per la maturazione del singolo rateo, e successivamente dividendoli per le ore annue retribuite (ossia ore settimanali*52) sottratte le ore di ferie e permessi.

Si precisa che il margine di agenzia offerto deve essere applicato al reale costo del lavoro sostenuto.

Complessivamente, il valore presunto a base di gara del contratto di appalto ammonta ad € 7.504.162,96 (settemilionicinquecentoquattromilacentosessantadue/96), esclusa IVA.

Tale importo è dato dalla stima della quantità di risorse somministrate, impiegate per il periodo di tempo presunto, applicando i costi orari, dettagliati negli allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto e riassunti nelle seguenti Tabelle 1a) e 1b) e maggiorati della stima delle indennità contrattuali e del margine di Agenzia posto a base di gara e pari al 5% del costo del lavoro:

Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato nelle opere di Autovie Venete		
Costi Orari		
Livello	2019	2020
C1	22,57	23,11
C	24,1	24,69
B1	26,6	27,28
B	29,02	29,76
A1	34,59	35,43
A	38,25	39,19

Tabella 1 a) - Valori in Euro

Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per i dipendenti ANAS utilizzato nelle opere di FVG Strade		
Costi Orari		
Livello	2019	2020
B	33,94	34,48

Tabella 1 b) - Valori in Euro

In sintesi:

Totale Costo Presunto del Lavoro (non soggetto a ribasso)	€ 7.146.821,87
Margine d'Agenzia (5% del Costo del Lavoro)	€ 357.341,09
Costo Presunto del Contratto	€ 7.504.162,96

Tabella 2

L'ammontare dell'appalto e i costi orari relativi a ciascuna categoria contrattuale, per entrambi i CCNL hanno un valore puramente indicativo, valido unicamente ai fini di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non vincolano assolutamente la Stazione appaltante, la quale si riserva di richiedere, nel corso della durata del contatto, la somministrazione di personale appartenente alle categorie dei CCNL sopra citati, **avendo come unico limite l'ammontare complessivo del contratto stipulato**, salvo l'aumento del 20% consentito dalla normativa vigente.

Rimane inoltre confermato che qualora non fosse raggiunto tale limite nulla sarà dovuto all'Operatore economico aggiudicatario a titolo di indennizzo o risarcimento dell'eventuale mancato utile.

La Stazione appaltante si riserva pertanto la possibilità di non richiedere, in sede di esecuzione del contratto, nessuna somministrazione di personale, senza che tale circostanza dia all'aggiudicatario alcuna possibilità di vantare pretese di nessun genere, neppure a titolo di indennizzo o risarcimento dell'eventuale mancato utile.

2) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:

Le prestazioni richieste riguarderanno le categorie di lavoratori ed avranno le caratteristiche di cui al presente articolo 2, punto 1).

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, secondo le seguenti modalità:

A) Il Responsabile Unico del procedimento (di seguito definito anche RUP) del servizio di somministrazione procederà, sulla base delle esigenze manifestate da ciascuno dei singoli Responsabili Unici del Procedimento dell'opera ovvero da altri soggetti formalmente delegati, alla richiesta per iscritto delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Alle richieste in parola saranno allegati i seguenti moduli:

- “Scheda richiesta acquisizione personale somministrato”, firmata dal Responsabile Unico dell'Opera e completa della firma del RSPP per la parte di sua competenza, contenente:
 - i motivi del ricorso alla somministrazione;
 - la descrizione del profilo professionale con indicazione della categoria contrattuale corrispondente, del titolo di studio e del grado di conoscenze, dell'esperienza e delle competenze specifiche richieste dall'attività cui sarà adibito il lavoratore;
 - le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
 - la sede di lavoro,
 - l'indicazione del nominativo di un funzionario referente;
 - l'elenco degli strumenti utilizzati e gli agenti di rischio legati alla posizione;
 - la formazione obbligatoria richiesta, in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ed al Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013;
 - il soggetto al quale va intestata la fattura (S.p.A. Autovie Venete o Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.).
- “Scheda retributiva e voci correlate”, firmata dai relativi Direttori competenti di funzione di S.p.A. Autovie Venete o di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., a seconda che gli oneri per la realizzazione dell'opera siano in capo ad una o all'altra Società, e contenente:
 - Ratei e tipologia pasto in orario di lavoro;
 - Retribuzione contrattuale;

- Elementi assicurativi INAIL;
- Indennità contrattuali;
- Altri dati contrattuali e/o aziendali;
- Maggiorazioni per straordinari;
- Maggiorazioni lavoro notturno/festivo.

B) L'Operatore economico dovrà proporre una rosa di candidati per ogni posizione organizzativa richiesta e fornire per ciascuna candidatura proposta i curricula via e-mail.

I prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere proposti tramite e-mail al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto entro il termine massimo di 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla sua richiesta. Successivamente il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto provvederà ad inoltrare la documentazione ricevuta ai RUP delle Opere che necessitano delle risorse, i quali effettueranno le opportune verifiche, convocando e quindi valutando i candidati ritenuti potenzialmente idonei ed informando quindi in forma scritta il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato di ciascun nominativo prescelto per ciascuna posizione cercata.

L'Operatore economico, in ossequio al comma 4 e comma 7 dell'art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, "Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà", dovrà assumersi inoltre i costi della formazione professionale prevista per ciascuna posizione, anche attraverso l'utilizzo di eventuali fondi per la formazione ed i costi delle eventuali visite mediche preventive, comprese quelle effettuate in fase pre-assuntiva.

C) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui alle categorie dei C.C.N.L. sopra richiamati all'art.2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo a lui applicato.

Il personale richiesto dalla Stazione Appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Operatore economico, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della posizione organizzativa richiesta, anche relativamente agli adempimenti in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, al Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013, al Codice Etico e di comportamento vigente ed al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Commissario Delegato.

Per la formazione riguardante la mansione specifica, il Codice Etico e l'Anticorruzione, la Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, entro 10 giorni dall'inizio della somministrazione di ogni singola risorsa, apposita attestazione, corredata di firma della risorsa utilizzata e degli attestati dei corsi di formazione che la mansione specifica richiede.

D) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel C.C.N.L. delle Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

E) L'orario del personale somministrato sarà conforme alla vigente normativa di Legge in materia ed alle disposizioni del C.C.N.L. applicato e dai regolamenti interni della Stazione Appaltante, adattandosi comunque, nel rispetto degli stessi CCNL, alle diverse strutturazioni operanti nel luogo di lavoro in cui la risorsa verrà adibita.

F) Il trattamento economico sarà corrispondente/equipollente a quello previsto dai C.C.N.L. applicati, dalle norme di Legge vigenti e da eventuali regolamenti interni applicati dalla Stazione Appaltante.

G) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

H) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1) OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico è obbligato a mettere a disposizione della Stazione appaltante, per il tramite del RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, i prestatori di lavoro in possesso delle caratteristiche richieste, entro un massimo di 5 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, lett. A), del presente Capitolato.

L'Operatore economico è obbligato a comunicare al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di cui al comma precedente, l'eventuale propria impossibilità di reperire, entro i termini previsti, i prestatori di lavoro richiesti, specificando le motivazioni e - ove possibile - proponendo eventuali soluzioni alternative.

L'Operatore economico è obbligato a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Operatore economico si impegna, inoltre, a fornire al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, su specifica richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di verificare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e s.m.i..

L'Operatore economico è obbligato a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rispettivi CCNL (CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori e CCNL per i dipendenti ANAS).

L'Operatore economico subentrante sarà obbligato a garantire il mantenimento dei rapporti di somministrazione, che saranno indicati dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

2) OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante, per il tramite del RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, è obbligata a comunicare all'Operatore economico il C.C.N.L. di riferimento, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

La Stazione appaltante è obbligata a rimborsare all'Operatore economico gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro.

La Stazione appaltante è obbligata, in caso di inadempimento dell'Operatore economico, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Operatore economico.

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP del servizio in oggetto, a fronte dell'esigenza di adibire il prestatore di lavoro a mansioni superiori, deve darne comunicazione scritta all'Operatore economico il quale provvederà a darne debita informazione al prestatore di lavoro adeguando il relativo contratto individuale.

ART. 4 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all'Operatore economico, il medesimo dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel tempo più breve possibile e comunque entro un massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta di sostituzione formulata dal RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto.

Laddove invece le prestazioni offerte dal lavoratore non fossero adeguate rispetto ai requisiti richiesti, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta, l'Operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore nel tempo più breve possibile e comunque entro un massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della relativa richiesta, mantenendo a proprio carico ogni onere conseguente, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del prestatore di lavoro.

In caso di disservizi causati da assenze, anche non continuative, del lavoratore che superino complessivamente il 20% della durata del singolo contratto di fornitura relativo all'interessato, l'Operatore economico, su richiesta della Stazione appaltante, dovrà provvedere alla sua sostituzione, nel tempo più breve possibile e comunque entro un massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della richiesta formulata dal RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto.

ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'Operatore economico, così come previsto dall'art. 35, comma 6 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i..

Il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto comunicherà tempestivamente all'Operatore economico gli elementi che costituiscono oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70 e s.m.i..

L'Operatore economico porterà a conoscenza del RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto tutte le comunicazioni/contestazioni relative al lavoratore temporaneo, indicando se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, integrate dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara è pari a € 7.504.162,96 (settemilionicinquecentoquattromilacentosessantadue/96), IVA esclusa. Esso, in ogni caso, indica il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, essendo il valore finale del contratto determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la Stazione appaltante, nel corso del periodo di vigenza del contratto, potrà richiedere la somministrazione di prestazioni lavorative entro l'intero importo sopra indicato, con la previsione di un eventuale incremento del 20% consentito dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la somma degli importi sub A) e B) qui di seguito meglio specificati:

A) COSTO ORARIO DEL LAVORO

- Retribuzione base oraria relativa alla specifica categoria di inquadramento del lavoratore ricavata dai rispettivi CCNL di riferimento;
- oneri previdenziali INPS
- oneri assicurativi INAIL
- ferie (come quantificate dal vigente C.C.N.L. di riferimento)
- ROL (se previsti dal vigente C.C.N.L. di riferimento)
- Permessi Ex festività
- rateo TFR
- fondo formazione (p.es. Forma.Temp)
- ratei 13^a e 14^a mensilità
- incremento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. di riferimento per le ore straordinarie (diurne/notturne/festive diurne/festive notturne);
- eventuali maggiorazioni e indennità previste dal CCNL di riferimento e/o da regolamenti interni della Stazione appaltante (per es. attività comportanti rischio, reperibilità, mutamento orario di lavoro, ecc.)

Per quanto non espressamente previsto ed indicato sopra, si fa rinvio al vigente CCNL di riferimento e/o alle norme vigenti in materia.

Il totale del costo del lavoro potrà subire delle variazioni dovute esclusivamente a disposizioni legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva di 1° livello che dovessero sopravvenire nel corso del periodo contrattuale. Si specifica che il costo complessivo del lavoro potrà essere incrementato da eventuali indennità, maggiorazioni, incentivi che rientreranno quindi nell'importo del contratto.

Le spese relative ai rimborsi vari, quali, in via esplicativa e non esaustiva, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi a piè di lista, non rientreranno nell'importo del contratto, ma saranno fatturati dall'Operatore economico con documento specifico.

B) MARGINE DI AGENZIA

Esso viene calcolato applicando al costo del lavoro la percentuale di intermediazione richiesta dall'Operatore economico in sede di gara.

L'importo risultante viene a retribuire ogni e qualsiasi onere o costo (diverso dalla retribuzione dei lavoratori somministrati) che gravi a carico dell'Operatore economico per l'esecuzione del contratto di appalto. Pertanto, **qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario di cui sopra, fatta eccezione per le spese relative ai rimborsi vari, quali, in via esplicativa e non esaustiva, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi a piè di lista (oggetto di fatturazione specifica), e fatta eccezione per le spese relative a maggiorazioni/indennità/incentivi, resta ad esclusivo carico dell'Operatore economico e deve ritenersi integralmente compensato dal margine di agenzia offerto, che risulta essere, pertanto, remunerativo anche del rischio d'impresa.**

In via del tutto esemplificativa, e non esaustiva, il margine d'agenzia comprende:

- ricerca e selezione del personale
- formazione del personale, obbligatoria e specifica sostituzione del personale
- eventuali visite mediche
- spese generali
- utile d'impresa.

In ogni caso, il margine d'agenzia resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 8 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

L'entità delle prestazioni, da fornire in esecuzione del contratto di appalto, potrà essere aumentata da parte della Stazione appaltante, a seguito di eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La Stazione appaltante si riserva anche la possibilità di non richiedere, in sede di esecuzione del contratto, alcuna somministrazione di personale, senza che tale circostanza dia all'Operatore economico alcuna possibilità di vantare eventuali pretese in tal senso.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'Operatore economico è completamente responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, per i danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

L'Operatore economico dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni, in tutte le operazioni connesse con il contratto.

È fatto obbligo all'Operatore economico di mantenere la Stazione appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

L'Operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante per qualunque conseguenza negativa, perdita, danno, responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le spese legali, derivanti da pretese o da azioni avanzate dai lavoratori in somministrazione, quale conseguenza, diretta di inadempimenti dell'Operatore economico degli obblighi retributivi e/o contributivi.

L'Operatore economico sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione appaltante per il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante stessa.

ART. 10 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altro Operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa somministratrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.